

Quando la pena non si sconta in carcere

Il punto sulle misure alternative



Giulia Cella

Giornalista, <giulia.cella@libero.it>

La reclusione è spesso vista come una misura penale inevitabile e come l'unica efficace per prevenire il crimine. Tuttavia, il nostro ordinamento penitenziario prevede anche diverse modalità per scontare la pena fuori dal carcere. Queste misure puntano sul reinserimento del reo nel tessuto sociale e fanno leva sulle risorse della società civile. Da alcuni decenni, esse sono al centro del dibattito sulla riforma penale. Quali prospettive si aprono, oggi, nel modo di comprendere e attuare la pena?

Lo spazio carcerario è percepito dai più come garanzia di sicurezza per la società e, pertanto, come lo strumento più efficace per l'esecuzione della pena. Nondimeno, nel nostro ordinamento la reclusione è soltanto uno dei possibili modi nei quali la pena può essere scontata. Dopo un'attesa estenuante **è arrivata finalmente a conclusione l'ultima riforma dell'ordinamento penitenziario**, la normativa che regola il momento dell'esecuzione delle pene affinché queste tendano alla rieducazione del condannato, come prescritto dall'art. 27, c. 3 della Costituzione. Eppure **la nuova legislazione lascia insoddisfatti: proprio nelle battute conclusive del suo iter è infatti naufragato ogni tentativo di ampliare l'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione**, ovvero degli istituti che consentono un'esecuzione della pena al di fuori delle mura del carcere¹.

¹ La Legge n. 103 del 23 giugno 2017 aveva previsto un'ampia delega al Governo Gentiloni per la riforma dell'ordinamento penitenziario e ad essa il Consiglio dei

Perché è avvenuto questo? Questa situazione è il prodotto di uno scenario segnato da una crescente richiesta sociale di sicurezza. Tuttavia, ci chiediamo: **in che cosa consiste la sicurezza? Come può essere incrementata?**

Per rispondere a questi interrogativi, dobbiamo necessariamente guardarci indietro e capire che cosa è successo intorno a noi dalla metà degli anni '70 del secolo scorso, quando, anche in Italia, la riforma penale si è orientata verso l'orizzonte della "de-carcerizzazione".

Le alternative al carcere

Pur tra mille contraddizioni, **la legge penitenziaria italiana del 1975 e ancor più la riforma Gozzini del 1986 si sono orientate verso l'obiettivo del carcere come**

La **Legge 26 luglio 1975, n. 354** è la normativa fondamentale di riferimento in materia penitenziaria ed è stata oggetto di innumerevoli modifiche nel corso del tempo (si parla in proposito di "perenne riforma"). In particolare si segnala la **Legge 10 ottobre 1986, n. 663** (conosciuta come Legge Gozzini dal senatore proponente) che per prima ha ampliato i percorsi di alternatività al carcere timidamente introdotti dalla L. n. 354/1975. Tra le misure alternative al carcere si ricorda in particolare l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale: esso, facendo venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria, rappresenta una misura radicalmente alternativa al momento detentivo.

extrema ratio, ovvero immaginando forme di esecuzione della pena sul territorio e non dietro alle sbarre. Questa visione si basa su un'idea molto chiara: l'integrazione sociale del condannato non richiede necessariamente il ricorso a pratiche correzionali da esercitare in regime di privazione della libertà personale per un periodo di tempo determinato. Al contrario, essa può più utilmente avvenire attraverso la sua diretta presa in carico nella comunità, nel sociale, nel territorio. Questo implica l'esistenza di una vasta disponibilità di misure e strumenti, da intendersi

nell'ambito del welfare, e il coinvolgimento di reti e risorse della società civile.

Ministri ha dato risposta il 22 dicembre 2017 approvando in esame preliminare, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, un Decreto legislativo che aveva tra i suoi obiettivi l'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure di accesso e il superamento degli automatismi che precludono o limitano la possibilità di essere ammessi a forme extra-murarie di esecuzione della pena detentiva a categorie di detenuti che si presumono di particolare pericolosità. Scaduta la legislatura senza conclusione dell'*iter*, il nuovo Governo Conte si è espresso chiaramente nel senso di non voler attuare la delega proprio «nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi»; così è effettivamente avvenuto lo scorso 27 settembre, quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato in esame definitivo i tre Decreti legislativi nn. 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018 (in vigore dal 10 novembre 2018) che introducono nuove disposizioni relative all'ordinamento penitenziario e all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Come ha lungamente spiegato Massimo Pavarini, un grande studioso di Diritto penale e penitenziario, «l'invenzione della pena privativa della libertà suscitò immediati entusiasmi presto seguiti da repentine delusioni. Questa modalità moderna di punire si può dire sia nata già in crisi, se risponde al vero che già nei primi dell'Ottocento la critica penalistica si adoperò nel suggerire alternative al carcere; per tacere dell'origine del fallimento penitenziario, possiamo convenire che il movimento di riforma penale, a fare corso dalla metà del secolo passato in poi, internazionalmente si è mosso nel favorire il processo di "fuga" dalla sanzione detentiva» (Guazzaloca e Pavarini 2004, 29). Ridurre la centralità della risposta carceraria, liberarsi dalla "necessità del carcere", de-carcerizzare: a questi obiettivi si è tentato di dare risposta introducendo nel sistema della giustizia penale nuove modalità di punire diverse dalla sola pena privativa della libertà. Diversione processuale, pene sostitutive e misure alternative sono gli strumenti individuati a tale scopo.

Così, **anche in Italia, dagli anni '70 del secolo scorso, sperimentiamo un nuovo approccio alla socializzazione della marginalità centrato sull'imperativo di farsi carico della problematicità sociale attraverso strumenti assistenziali offerti da una vasta rete di servizi**, nella convinzione (solo successivamente rivelatasi erronea) che le sacche di emarginazione si sarebbero ridotte progressivamente. Del resto, «l'idea – ripeto: l'idea – che la disciplina oramai fosse definitivamente nel sociale e che pertanto non necessitasse più di essere coattivamente concentrata negli spazi del carcere, riconosciamolo, fu ed è un'apprezzabile idea, soprattutto per il pensiero progressista. Ma non fu solo un sogno, fu anche e per alcune decadi una meta intravista come realistica, quasi a portata di mano» (Pavarini 2013b, 109).

Noi sappiamo che, nel tempo, le cose hanno preso una piega diversa. Quell'ipotesi inclusiva ha iniziato a vacillare, in primo luogo perché troppo costosa. Ma non solo di questo si è trattato. Pavarini ha più volte spiegato (2014) che – a partire dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso – si è verificato un aumento significativo degli indici di delittuosità e della repressione penale, con un conseguente *trend* di crescita della popolazione detenuta, saldamente collegato a un incremento della domanda sociale di penalità. In altre parole, **è solo dall'inizio degli anni '90 che "la questione criminale" sembra imporsi all'opinione pubblica come un problema urgente da risolvere attraverso la repressione**: perché questo sia avvenuto è oggetto di ipotesi formulate dallo stesso Pavarini, ma – per quello che qui ci interessa – ciò ha contribuito a determinare il declino della visione rieducativa e un arretramento pericoloso delle politiche di integrazione sociale.

Nonostante questo, nella conclamata crisi dello Stato di diritto e nel consolidarsi di una domanda sociale di sicurezza sempre più confusa, resiste ostinatamente chi crede nella necessità di favorire e implementare un lavoro di rete tra Amministrazione penitenziaria, enti locali, rappresentanti del mondo economico e produttivo, realtà del Terzo settore e del volontariato, prestando particolare attenzione alle persone che scontano l'ultima fase della pena, in vista di un progressivo e sicuro reinserimento nella vita sociale.

I tentativi naufragati della recente riforma (cfr nota 1) si muovevano in questa direzione; inoltre, proprio su questa opzione si allinea l'ultima grande riflessione in materia, quella degli Stati generali sull'esecuzione penale² che si sono svolti fra il 2015 e il 2016. Allo stato attuale, **la ricerca e l'esperienza hanno mostrato chiaramente che il carcere fa male e che rendere più sicura la nostra società significa limitarne al massimo il ricorso.** Le misure alternative rappresentano lo strumento privilegiato per muoversi in questa direzione e, a tutt'oggi, l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini passa per il loro potenziamento. Questo richiede uno studio attento dell'evoluzione dei "numeri" e delle caratteristiche sociali della popolazione detenuta e un impiego ampio di mezzi concreti per progettare percorsi di reinserimento all'esterno del carcere, in grado di favorire l'autodeterminazione e l'autopromozione sociale, rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. Si tratta però anche di una importante sfida culturale: avere fiducia nella capacità dell'uomo di potersi risollevare da una grave condizione di fragilità.

Un caso paradigmatico: la cooperativa sociale Croce Servizi

L'attuazione delle misure alternative, per quanto auspicabile, **incontra non pochi ostacoli nell'esperienza italiana.** Le vicende della cooperativa sociale Croce Servizi srl offrono una testimonianza chiara in tal senso. Un singolo caso non ha certo valore statistico, ma è sintomatico dei nodi che devono essere sciolti da quanti operano in questo campo.

La cooperativa sociale Croce Servizi nasce nel febbraio del 2007 nell'hinterland bolognese, al termine di un periodo di sperimentazione di un progetto ideato due anni prima dall'Associazione culturale Papillon Rebibbia di Bologna in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno. Questa iniziativa **prevedeva l'impiego in borsa lavoro di detenuti ed ex detenuti nei servizi sociali**

² Per i relativi contributi, si veda il sito del ministero della Giustizia <www.giustizia.it> e in particolare la sezione dedicata agli Stati generali dell'esecuzione penale.

del Comune, nel delicato ruolo dell'accompagnamento e del trasporto di persone anziane e portatrici di handicap psichici e fisici. A chi proveniva dal carcere veniva quindi offerta la possibilità di mettersi in gioco su un versante inedito, profondamente distante dalle attività di tipo manuale solitamente riservate loro. **L'idea di fondo era quella di impiegare il detenuto nella realizzazione di attività che si fondano sulla creazione di rapporti di fiducia reciproci e sulla qualità della relazione umana.**

Come spiegato in un'intervista del febbraio 2018 da Valerio Guizzardi, presidente della cooperativa, il progetto iniziale ha raccolto fin da subito ottimi risultati, circostanza che ha poi portato alla costituzione di una cooperativa sociale di tipo B tra tutti i soggetti che vi avevano preso parte.

Così è stata annunciata la costituzione della cooperativa: «detenuti in penalità esterna ed ex detenuti, con l'aggiunta successiva di altre persone socialmente svantaggiate si sono uniti in autoimpresa per costruirsi un'opportunità di inclusione sociale e quindi un futuro migliore attraverso il lavoro. Fare autoimpresa sociale significa condividere responsabilità, decisioni, realizzare progetti e speranze in un ambito collettivo e paritario. Per i detenuti in penalità esterna è la continuazione di un percorso di responsabilizzazione iniziato in Istituto, per gli ex detenuti è il ritorno nella società dopo lo strappo compiuto in passato, per gli svantaggiati è l'approdo a quel mercato del lavoro che li aveva esclusi a causa delle loro caratteristiche sociali. Per tutti è il diritto costituzionale alla piena cittadinanza»³.

Nel tempo, la cooperativa sociale Croce Servizi ha ampliato la sua sfera di operatività, acquisendo nuovi incarichi per conto del medesimo Comune: la gestione di un bar, di una sala computer e di altri servizi dedicati alla cittadinanza. Il fulcro dell'attività è comunque rimasto quello a favore di anziani e disabili.

«Con grande soddisfazione – spiega Guizzardi – abbiamo verificato la creazione di rapporti di fiducia e di stima degli utenti verso i loro accompagnatori. I parenti degli assistiti non hanno mostrato preoccupazione per i loro cari e i lavoratori hanno sviluppato un forte senso di responsabilità verso persone bisognose e indifese. Peraltro, ci tengo a precisare che non risulta essersi mai verificato un

Le **cooperative sociali** sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 8 novembre 1981, n. 381. Ne sono previsti due tipi: le cooperative di tipo A forniscono servizi socio-sanitari e formativi, quelle di tipo B svolgono attività per l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.

³ Cfr il comunicato stampa *Dal "Progetto Papillon" di Casalecchio nasce una cooperativa sociale con i detenuti*, <www.papillonbologna.it/archivio/wcm/sezioni_laterali/com_stamp/coop.htm>

solo caso di recidiva nelle persone coinvolte nel progetto. Questo è un dato significativo: ci dice che i detenuti non sono delle bestie, come spesso vengono rappresentati. Sono persone che hanno operato uno strappo con la società, ma che – posti fuori dal carcere e messi a lavorare in condizioni decenti – sono in grado di risollevarsi, migliorando la società tutta».

Da questo punto di vista, il tipo di attività realizzata (prestazione di un servizio socio-sanitario) e la forma giuridica adottata per la sua realizzazione (finalizzata all’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate che concorrono alla gestione dell’impresa stessa) rendono questa esperienza un modello interessante.

Da settembre 2017, la cooperativa Croce Servizi non è però più attiva. «Realtà come la nostra – spiega ancora Guizzardi – sono importantissime ma evidentemente deboli dal punto di vista economico: possono esistere solo se il pubblico decide di investire su di loro, sorreggendole. Credo sia importante sottolineare che, quando chiude un’esperienza come la nostra, si verifica un danno per tutti i cittadini. In nove anni di attività siamo riusciti a coinvolgere decine di persone e abbiamo festeggiato con tutte quelle che hanno trovato un lavoro a condizioni economiche migliori di quelle che potevamo garantire noi. Il carcere fa male, questo è il punto. Bisogna portare le persone fuori dal carcere, bisogna dar loro condizioni di lavoro dignitose: solo così si può dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27, c. 3 della Costituzione».

Del resto, questo è ciò che viene prescritto anche dall’art. 3 della Costituzione, che in particolare nel comma 2 parla di un impegno cogente dello Stato a promuovere – in ogni ambito e dunque anche sul versante della pena – autentiche politiche di inclusione sociale. Perché ciò possa realizzarsi, **la pena non può contribuire a escludere persone in parte già autoescluse dalla società, condannandole a un mortificante ozio privo di contenuti e progettualità.** Non può – conclude con estremo rigore Pavarini – produrre sofferenza: «è viva e vegeta l’idea che la sofferenza aiuta: mentre in verità la sofferenza distrugge. Però noi viviamo in una cultura che ci ha sempre comunicato che fare del male può convertirsi in motivo di bene, come occasione di espiazione, come se il dolore fosse l’unica moneta per pagare le proprie colpe. È su questa ideologia che abbiamo fondato l’emenda, la rieducazione, la risocializzazione. Fuori da questa cultura, o si vuole fare del male e si punisce oppure si esce dalla penalità e si fa un intervento sociale: non è possibile declinare insieme queste soluzioni» (Pavarini 2013a, 43). Questo è ciò che ci insegnano esperienze come quella della cooperativa Croce Servizi.

Verso nuove prospettive?

Le misure alternative alla detenzione, per le loro caratteristiche strutturali, vengono tradizionalmente utilizzate per studiare quel particolare indicatore che consente di misurare il successo o il fallimento di una pratica rieducativa: la recidiva, ovvero la reiterazione del reato. Questo è un punto di valutazione estremamente importante: nel nostro impianto normativo, un criminale può dirsi “rieducato” (e quindi la “pena” può dirsi effettivamente “utile”) se smette di delinquere. La valenza empirica di questo approccio è evidente: se la recidiva è un parametro quantificabile, questo ci deve portare a scegliere, tra le varie possibili, le forme di esecuzione della pena che si mostrano più idonee a ridurla. Per quanto riguarda il nostro contesto nazionale, le ricerche in merito ci comunicano un dato estremamente chiaro: **tra chi ha la possibilità di accedere a una misura alternativa** (in particolare, all’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, nella sua duplice versione “ordinaria” e “terapeutica” per il tossicodipendente) **e chi non ce l’ha, la probabilità di tornare a delinquere passa dal 19% al 68%** (cfr Leonardi 2007 e 2009 e Pavarini 2003). Le misure alternative, infatti, si mostrano in grado di ridurre i cosiddetti danni di prisonizzazione (quelli prodotti dall’assuefazione alle abitudini di vita del penitenziario) e a interrompere anche lunghe carriere criminali.

Il dato, sorprendente solo in apparenza, deve però essere messo in relazione con un’altra evidenza: l’applicazione delle misure alternative viene concessa prevalentemente a quelle persone che sono in grado di fornire maggiori garanzie di “affidabilità”, intendendo per tali considerazioni che non riguardano la personalità del reo complessivamente intesa, ma la sua dimensione situazionale: ovvero la consistenza del suo patrimonio sociale (un domicilio, un simulacro di lavoro ecc.). A questo proposito, la letteratura criminologica parla di *bifurcation* per indicare il fenomeno in base al quale il sistema delle alternative alla detenzione mostra ad alcuni una faccia benevola e tollerante, mentre ad altri una faccia severa e repressiva. Con questi dati occorre confrontarsi, con serietà ma anche con serenità (cfr Bandini *et al.* 2004).

In estrema sintesi, si può sostenere che **sono diversi i motivi che suggeriscono un maggior ricorso alle misure alternative: esigenze di sicurezza sociale, profili di natura umanitaria e finalità utilitaristiche** (perché tassi minori di recidiva implicherebbero un minor numero di ingressi in carcere).

Da questo punto di vista, esperienze come quella della cooperativa Croce Servizi non fanno che confermare, sul piano pratico, ciò che la ricerca mostra sul piano teorico. La rieducazione è una sfida

molto seria: occorre prestare grande attenzione alle reti sociali che si vengono a creare intorno al condannato, alle modalità che consentono di accedere concretamente alle risorse messe in campo nei territori da parte di tutti coloro che ne avrebbero diritto, ai contenuti della presa in carico, alle strategie per sostenere il lavoro di rete anche con le realtà economiche che mostrano maggiori fragilità, alla necessità di effettuare seri e costanti monitoraggi degli interventi, soprattutto per quanto riguarda il calcolo della recidiva. Da ultimo, ma non per ultimo, occorre interrogarsi se – al variare della legislazione – cambiano non solo i numeri negli accessi alle alternative al carcere, ma anche le caratteristiche sociali di coloro che vi sono ammessi.

Le misure alternative, infatti, rappresentano un investimento sulla dignità umana e sulla capacità di ricostruire dei legami sociali compromessi. In quest'ottica, non si tratta di scommettere sui soggetti più promettenti ma di tracciare dei percorsi di reinserimento accessibili al maggior numero di persone possibile, con un'attenzione particolare a quelle più deboli.

Bibliografia

- BANDINI T. et al. (2004), *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. 1, Giuffrè, Milano.
- GUAZZALOCA B. – PAVARINI M. (2004), *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna.
- LEONARDI F. (2009), «Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 5-30.
- (2007), «Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 7-26.
- PAVARINI M. (2014), «I processi di carcerazione nel lungo periodo: l'Italia repubblicana (1947-2013)», in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2, 51-62.
- (2013a), *Corso di Istituzioni di diritto penale*, Bononia University Press, Bologna.
- (2013b), *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna.
- (2003), «Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati ed incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, 207-225.

Normativa

- Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia*

di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

- Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, *Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

- Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

- Legge 23 giugno 2017, n. 103, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.*

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.*

- Legge 8 novembre 1991, n. 381, *Disciplina delle cooperative sociali.*

- Legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.*

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, e successive modificazioni e integrazioni.*

La mediazione tra pari

Sesta Opera San Fedele onlus è una Associazione di volontariato di assistenza penitenziaria e postpenitenziaria che dal 1923 lavora nelle carceri milanesi e da sempre è impegnata nella ricerca di modalità e strategie nuove per affrontare i vari problemi che affliggono gli Istituti di pena. È proprio con questo spirito che nel 2014 l'Associazione ha promosso il workshop "La mediazione in ambito penitenziario" tenuto da Javier Vidargas Robles, uno degli inventori e guida operativa dell'esperienza di mediazione tra pari all'interno del carcere di Hermosillo, nello Stato di Sonora, in Messico.

Questo workshop s'inseriva nella programmazione del decimo Congresso mondiale di mediazione "Una via verso la cultura della pace e la partecipazione comunitaria" organizzato a Genova dal 22 al 27 settembre dall'Università di Sonora e l'Instituto de Mediación de México. In seguito al workshop, e grazie alla presenza e partecipazione di membri della direzione, degli agenti penitenziari e delle detenute del carcere di Bollate, nacque il desiderio di avviare anche in quel carcere la prima sperimentazione nel campo della mediazione tra pari in ambito penitenziario, esperienza pilota in Italia e in Europa.

Scopo del progetto è adattare il modello della mediazione tra pari applicato da oltre 10 anni in Messico alle condizioni delle carceri italiane. Si è avviata questa esperienza nel reparto femminile del carcere di Bollate da aprile 2015, dove, secondo la Direzione, era più alta la conflittualità di reparto e la difficoltà di gestione da parte di tutta l'organizzazione di Istituto: direzione, educatori, agenti, psicologi, esperti.

Il progetto mira ad attivare le risorse culturali che aiutino prioritariamente le stesse detenute a essere riconosciute in una rete di relazioni significative, ristabilendo dignità e diritto di partecipazione alla vita di reparto. Per questo è indispensabile un cambiamento profondo nelle persone detenute nonché nelle comunità ospitanti, sia in carcere sia nei territori limitrofi.

Tale cambiamento ha bisogno di essere supportato da un lavoro specifico di mediazione comunitaria, che ha l'obiettivo di agire nella comunità e con la comunità per ristabilire la comunicazione, laddove questa è tesa o interrotta, non attraverso mediatori esterni ma attivando i membri più adatti interni alla comunità, in questo caso nel reparto femminile.

Le detenute partecipanti, attraverso la frequentazione di incontri di formazione, man mano acquistano nuove competenze per la gestione e la risoluzione dei conflitti, la pacificazione e la riabilitazione preventiva e sviluppano



Presentiamo una sintesi dell'esperienza di mediazione tra pari promossa dall'Associazione Sesta Opera San Fedele presso il reparto femminile del Carcere di Bollate (MI), che dal 2015 sta portando preziosi frutti nella vita della comunità.

*«La mediazione è una risorsa umana e uno strumento civico tramite il quale gli integranti di una società possono arbitrare le differenze e/o gestire i conflitti che si presentano in ambito privato e/o pubblico, allo stesso modo possono partecipare nella costruzione della società che integrano»
(Alejandro Natò, Gabriela Rodríguez Querejazu e Liliana Carabajal).*

nuove abilità prosociali al fine di favorire la convivenza pacifica all'interno del centro penitenziario. L'intera esperienza è un grosso promotore di riabilitazione e reinserimento per le persone private della loro libertà.

Le donne che nel corso dei due anni di sperimentazione hanno aderito al progetto hanno sorpreso tutti, ma soprattutto si sono stupite per il cambiamento che hanno visto in se stesse. Il primo dato importante emerso è la continuità nella partecipazione, fenomeno raro fino ad allora in quel reparto. Altro dato rilevante è il costante apprendimento di nuove modalità di relazione, frutto di una graduale interiorizzazione di una diversa consapevolezza di sé e di nuove capacità prosociali. Un esempio, tra i molti, è la storia della relazione tra P. e C., un rapporto fortemente conflittuale di convivenza nella stessa cella, segnato da continue tensioni, aggressioni verbali e impossibilità di conciliazione. Il tentativo di mediazione del loro conflitto in un gruppo condotto da noi operatori venne interrotto da una delle due detenute e quindi ci parve del tutto inefficace. Grande fu la sorpresa quando P., in un successivo gruppo di mediazione, ci comunicò che C., subito dopo la scarcerazione, le aveva fatto recapitare una lettera in cui la ringraziava degli ultimi momenti trascorsi insieme in una modalità nuova, evidente segno di una relazione risanata.

Dal 2015 hanno partecipato al "sabato della mediazione" – così si chiama il percorso facoltativo aperto alle oltre cinquanta detenute del reparto – una media di 11/12 persone per ogni incontro e un gruppo stabile di circa 8. Nel tempo è stato coinvolto anche un gruppo di volontari con incontri *ad hoc* sulla mediazione, e soprattutto anche una ventina di agenti penitenziarie interessate al percorso di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria.

Questa "sensibilizzazione alla convivenza pacifica nel reparto", facilitata dagli operatori, è l'espedito per concretizzare il percorso di sensibilizzazione alla mediazione tra pari all'interno del reparto femminile che si sta rivelando un sistema efficace per la costruzione di nuovi legami sociali basati sull'universalità dei diritti e sul riconoscimento delle identità soggettive e culturali, strumento e risorsa di una partecipazione condivisa nella specifica comunità e opportunità di comprendere capacità prosociali per incontrare l'altro e se stessi.

Sesta Opera San Fedele